



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Regolamento Generale delle Entrate

Approvato con deliberazione n. 37 del 22/12/2025 del Consiglio Comunale

Sommario

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	2
Art. 2 – Regolamenti per singola entrata	2
Art. 3 – Minimi riscuotibili.....	2
Art. 4 – Ripetibilità delle spese di notifica	3
Art. 5 – Interessi sulle entrate locali	3
Art. 6 – Riscossione volontaria.....	4
Art. 7 – Riscossione coattiva.....	4
Art. 8 – Compensazione	4
Art. 9 – Dilazione e sospensione del pagamento	5
Art. 10 – Decadenza della dilazione del pagamento.....	6
Art. 11 – Rimborsi	6
Art. 12 – Norme finali	7

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Vische, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili a tutte le entrate tributarie dell'Ente e a quelle di natura patrimoniale relative a:

- canone unico patrimoniale
- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori
- proventi dei servizi pubblici
- canoni d'uso

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere patrimoniale che tributario, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Regolamenti per singola entrata

Le regole relative alla gestione di ogni singola tipologia di entrata, patrimoniale e tributaria, possono essere disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 3 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 25,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

L'accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a euro 10,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità; il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere recuperato con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di euro 10,00.

Art. 4 – Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 5 – Interessi sulle entrate locali

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dell'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilito in misura pari al tasso legale ^{[1][2]} da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. ^[3]

¹ Il tasso di interesse applicato deve essere identico al tasso di interesse previsto per i rimborsi e può essere aumentato o ridotto fino al limite massimo di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, ai sensi dell'articolo 1 comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

² La misura degli interessi è determinata dall'Ente nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale che dal 1° gennaio 2023 è fissato al 5,0%. È inoltre necessario considerare il contenuto dell'articolo 37 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito dalla Legge n. 157 del 24 dicembre 2019 che prevede la possibilità di fissare il tasso d'interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%. Pertanto il regolamento non può prevedere un aumento rispetto all'attuale tasso di interesse legale, che ha avuto un deciso incremento al 5,0% dal 1° gennaio 2023 per gli effetti inflazionistici, ma soltanto una riduzione. Può essere valutata l'ipotesi di riduzione di due punti rispetto al tasso di interesse legale, operando così la scelta del tasso di interesse del 3,0%, in linea con la tendenza di aumento ma entro il limite massimo sopra richiamato

³ L'articolo 1 comma 802 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede, nel caso degli interessi di mora, la possibilità per il Comune di applicare il tasso di interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Art. 6 – Riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art. 7 – Riscossione coattiva

Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, procede all'avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

La riscossione forzata può essere alternativamente eseguita tramite:

- a) Il Comune di Vische
- b) Agenzia delle Entrate – Riscossione
- c) I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
- d) Recupero diretto con RD 1910.

Il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 8 – Compensazione

È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima tipologia di entrata tributaria e secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune per il medesimo tributo o entrata patrimoniale, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, nel limite massimo di euro 1.000,00 purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tipologia di tributo o entrata patrimoniale.

Qualora le somme a credito siano maggiori dell'importo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato accertamento esecutivo con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.

In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.^[4]

Art. 9 – Dilazione e sospensione del pagamento

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.

Il suddetto schema può essere derogato a favore del contribuente, ferma restando comunque una durata massima di settantadue rate per debiti superiori ad euro 6.000,01, previa motivazione debitamente documentata da parte del richiedente.

⁴ L'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 disciplina il principio della sospensione dei rimborsi e l'applicazione dell'istituto della compensazione

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 6.000,00 ^[5], l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

Art. 10 – Decadenza della dilazione del pagamento

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza possibilità di nuova rateazione, ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Art. 11 – Rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio, su richiesta del contribuente, dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

⁵ L'importo è determinato in base alla volontà dell'Ente

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Il presente Regolamento, il quale abroga e sostituisce quello vigente intitolato "*Regolamento generale delle entrate tributarie comunali*" a suo tempo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 23.12.2019, entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal 1° gennaio 2026.